



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 188 del 04/11/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari - n. cron. 34486 del 19.07.19 Dip. Cod. R.P. 222240 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.


4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 ter del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge,

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/ 31

2



decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione, n. cronol. 34486/19, sottoscritto in data 19.07.2019 dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore del dipendente cod. R.P. 222240, al pagamento, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori Regione, dell'importo complessivo di € 11.992,05, oltre interessi legali pari ad € 92,52. In particolare, con il suddetto verbale venivano riconosciute, in favore della dipendente, una "somma pari a 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga fino ad oggi su tale indennità per un ammontare complessivo di € 2.723,33 euro, oltre accessori di legge, e una somma pari a 1/3 delle differenze, per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, tra l'indennità ante applicazione dell'art. 1, co. 319 L. 190/2014 e l'indennità effettivamente percepita pari ad € 9.268,72", nonché, in favore dell'avv. Varricchio Roberto, la somma di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, a titolo di spese legali, su presentazione di fattura pro-forma.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.05.2017, iscritto al n. R.G. 5615/2017 e notificato il 14.06.2017, il dip. R.P. 222240 adiva il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, al fine di sentire condannare la Regione Puglia a *"corrisponderle le somme nel frattempo illegittimamente decurtate dal Servizio dell'Ente, e dunque tutte le indennità di cui all'art. 19 Tab. A del D.lgs. N. 62 del 27 febbraio 1998, nella misura già prevista del 75%, per effetto delle deliberazioni nn. 2059/2000 e 261/2003 disciplinanti il trattamento di missione"*;
- il dipendente rappresentava che con A.D. n. 1032 del 04.08.2006 veniva assegnato in mobilità all'ufficio di Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles; con lo stesso atto si disponeva il riconoscimento *"un'indennità dedotta dalle basi tabellari previste dalla tabella A del D.Lgs. n. 62 del 27 febbraio 1998, che disciplina il trattamento economico per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero ed aggiorna altre disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. L'art. 23, co. 3, del decreto legislativo 62/1998 stabilisce la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di assicurare ai propri dipendenti in servizio all'estero un trattamento economico non inferiore al 75% e non superiore al 90% dell'ammontare dell'indennità di cui alla richiamata tabella A. La suddetta indennità è stata stabilita nella misura minima del 75% per effetto delle deliberazioni nn. 2059/2000 e 261/2003, disciplinanti il trattamento di missione"*;
- inoltre, il ricorrente evidenziava che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190 del 23.12.2014, che disponeva una riduzione del 20% dell'indennità prevista per il personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso le sedi estere con decorrenza dall'01.07.2015, l'Amministrazione regionale con nota prot. del 17.05.2016 aveva comunicato che *"a far data dalla mensilità di maggio 2016, questa Sezione provvederà all'ordinaria applicazione della decurtazione del 20% a valere sulla indennità di base di cui alla tabella 19 del D.P.R. n. 18/1967"*, nonché che *"si*

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/ 31

3

procederà altresì al recupero rateale, nei limiti di legge, delle somme indebitamente percepite, a tale titolo, da luglio 2015 ad aprile 2016";

- si deve evidenziare che in data 16.04.2019 si addiveniva ad una definizione transattiva in sede giudiziale del contenzioso iscritto al n. RG. 4688/17(Sabatella c/Regione Puglia) presso il Tribunale di Bari, Sez. Lav., avente medesimo petitum, nel rispetto della proposta dell'organo giudicante che prevedeva: *"la restituzione da parte della Regione resistente in favore della ricorrente di una somma pari ad 1/3 di quanto già trattenuto sulle indennità oggetto di causa, oltre accessori, e riduzione delle trattenute future sempre in misura pari ad 1/3, nonché un contributo spese da determinarsi su accordo delle parti, a tacitazione di ogni pretesa di qualsiasi natura (contrattuale e/o risarcitoria) derivante dalla controversia in esame, con contestuale estinzione del presente giudizio mediante rinuncia agli atti da parte della ricorrente";*

- pertanto, la Sezione Personale e Organizzazione riteneva possibile addivenire ad una definizione bonaria della vicenda alle medesime condizioni proposte dal Giudice del Lavoro corrisponderle le somme nel frattempo illegittimamente decurtate dal Servizio dell'Ente, e dunque tutte le indennità di cui all'art. 19 Tab. A del D.lgs. N. 62 del 27 febbraio 1998, nella misura già prevista del 75%, per effetto delle deliberazioni nn. 2059/2000 e 261/2003 disciplinanti il trattamento di missione;

- pertanto, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della vicenda e con DGR n. 1165 dell'01.07.19 la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione;

- Le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione Rep.n. 34486 del 2019, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:

1. " Il dipendente Cod. R.P. 222240, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunciava agli atti e all'azione giudiziale instaurata, nonché a qualunque pretesa anche di carattere risarcitorio e ad ogni eventuale azione, presente e futura, comunque ricollegabile alla transazione;
2. il pagamento in favore del dipendente suddetto di una somma pari a 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga fino ad oggi sull'indennità oggetto di causa per un ammontare complessivo di € 2.723,33 (1/3 di € 8.170,00) oltre accessori come per legge;
3. riconoscimento in favore della dipendente di una somma pari a 1/3 delle differenze, per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, tra l'indennità ante applicazione dell'art. 1, co. 319, L. n. 190/2014 e l'indennità effettivamente percepita, per un ammontare complessivo di € 9.268,72 (1/3 di € 27.806,16) (€ 817,74*34 mesi da maggio 2016 a febbraio 2019 compreso), oltre accessori come per legge."
4. riconoscimento in favore dell'Avv. Roberto Varricchio della somma di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, a titolo di contributo spese legali su presentazione di fattura pro-forma."

-successivamente, con nota prot. AOO_106-17151 dell'8.8.2019 il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo della Sezione Personale e Organizzazione produceva il conteggio degli interessi legali, calcolati da luglio 2015 fino al soddisfo del diritto convenzionalmente stabilito in data 31.08.2019, sull'importo di € 2.723,33, che

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/ 34

4

venivano quantificati in € 25,41 e, da giugno 2016 fino al soddisfo del diritto convenzionalmente stabilito in data 31.08.2019, sull'importo di € 9.268,72, che venivano quantificati in € 67,11.


Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione Rep. n. 34486/19, sottoscritto in data 19.07.2019 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"* e, limitatamente agli interessi legali e al contributo delle spese legali, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore.

Antonio Nanzante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del
Lavoro di Bari - n. cron. 34486 del 19.07.19 Dip. Cod. R.P. 222240 c/
Regione Puglia

Art. 1

Il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del **Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari - n. cron. 34486 del 19.07.19 Dip. Cod. R.P. 222240 c/ Regione Puglia** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Dip. Cod. R.P. 222240: importo complessivo lordo di € **12.084,57**, di cui € 2.723,33(somma pari ad 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga sull'indennità in oggetto) a titolo di differenze retributive, € 25,41 per interessi legali su tale sorte capitale, ed € 9.268,72 (somma pari ad 1/3 delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019) a titolo di differenze retributive, € 67,11 per interessi legali sull'anzidetta sorte capitale;
- Avv. Roberto Varricchio: importo complessivo lordo di € **1.459,12** comprensivo di accessori come per legge (di cui € 1.000,00 per onorari, € 150,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 263,12 per Iva ed € 46,00 per Cpa).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € **11.992,05**-di cui € 2.723,33(somma pari ad 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga sull'indennità in oggetto) ed € 9.268,72 (somma pari ad 1/3 delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019)-a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € **1.551,64**, di cui € 1459,12 per spese legali lorde comprensive di accessori di legge e € 92,52 per interessi legali.